



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 aprile 2014

Prot. 2439/GG/df

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

e.p.c. Al Signor Presidente EPPI

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Oggetto: Art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 382/44. Convocazione assemblea elettorale anticipata rispetto alla scadenza naturale.

Con quesito datato 13 marzo u.s. ci siamo rivolti al Ministero della Giustizia per conoscere se è possibile anticipare di alcuni giorni le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Collegio rispetto ai prescritti quindici antecedenti la scadenza naturale dello stesso; tenendo in considerazione che alcuni Collegi hanno l'appuntamento elettorale di che trattasi nel mese di Aprile 2014, mentre dal 7 al 12 maggio 2014 tutti i liberi professionisti iscritti all'Albo dei Collegi sono chiamati alle votazioni per il rinnovo degli Organismi del nostro Ente di previdenza EPPI.

Il Ministero della Giustizia, con la risposta qui allegata, è stato perentorio nel ribadire che la *ratio* della norma va tutelata e deve essere assicurato il termine di quindici giorni precedenti alla scadenza del Consiglio.

A riguardo, poiché ci rendiamo conto delle enormi difficoltà che incontrano molti Collegi a raggiungere il *quorum* previsto per la validità delle votazioni in seconda convocazione e “ferma restando l'autonomia dei Collegi territoriali in merito all'interpretazione della norma in questione”, auspichiamo che il Legislatore aggiorni l'art. 3, comma 1, D. Lgs. 382/44 così come ha fatto per altre professioni con l'art. 3, comma 1, DPR 169/2005 affinché i Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati “possano anticipare (anche di pochi giorni/settimane) la data delle elezioni in modo tale da garantire la maggiore possibile partecipazione al voto da parte degli iscritti”.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Angelo Dell'Osso)

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)

Allegati . c.s.



13-14-15 novembre 2014,
Roma, Marriott Hotel

CONGRESSO STRAORDINARIO
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Un Paese e una categoria
alla ricerca di un nuovo equilibrio,
promuovendo lavoro e welfare



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Ufficio III

Pre	C.N.P.I.	Dir. ✓
V.P.		Alm.
C.S.	07 APR. 2013	Seg.
C.T. ✓	Prot. n. 2361	Sta.

Ferrari

Roma, 1.04.2013

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
c.a. Sig. Presidente
Via di San Basilio n. 72
00187 ROMA

OGGETTO: Art. 3 comma 1 d. lgs. 23.11.1944 n. 382 - Richiesta convocazione anticipata assemblea elettorale - Nota del 13.03.2014 Prot. 1822 (Prot. DAG 20.03.2014)

La questione sottoposta con la nota in oggetto riguarda la possibilità di procedere alla convocazione dell'assemblea elettorale per elezione del Consiglio in epoca anticipata rispetto alla scadenza naturale, fissata ex art. 3 del D. Lgs.23.11.1944 n. 382, in quindici giorni precedenti alla scadenza.

Il dubbio interpretativo muove dal contenuto della recente nota di questo Ministero n. Prot. 6848 del 27.12.2012 che, con riferimento alle modalità di elezione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Pianificatori, ha affermato la natura dilatoria del termine previsto dalla legge professionale (art. 3 comma 1 DPR 169/2005).

In realtà, la suddetta interpretazione, elaborata da questo Ufficio con specifico riferimento alla categoria professionale degli architetti non può, all'evidenza, essere estesa analogicamente ai periti industriali, e tanto sul presupposto di una regolamentazione normativa del tutto autonoma.

Infatti, la norma di cui all'art. 3 D. Lgs.23.11.1944 n. 382 prevede, per la convocazione della assemblea elettorale, il termine di *quindici giorni precedenti* alla scadenza del consiglio, fissata in quattro anni.

Né è dubitabile che il predetto termine rivesta natura perentoria, potendosi pervenire a siffatta qualificazione in ragione dell'impiego da parte del legislatore del verbo "deve"; del resto, e sempre in tale ottica, va tutelata al *ratio* della norma che è quella di assicurare la durata, fissata in quattro anni, dell'organo elettivo, collocando lo svolgimento delle elezioni in un' epoca prossima a detta scadenza.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. ssa Tamara De Amicis